



07927-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 883/2020
GABRIELLA CAPPELLO		UP - 17/11/2020
DANIELE CENCI	- Relatore -	R.G.N. 29146/2019
GIUSEPPE PAVICH		
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

sulle conclusioni del P.G., Sostituto Procuratore generale, dr. LUCA TAMPIERI

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna il 16 gennaio 2019, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Forlì il 7 aprile 2016, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto (omissis) e (omissis) responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto di una bicicletta in luogo di privata dimora, fatto commesso il 22 aprile 2013, in conseguenza condannando gli imputati, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, ebbene, riconosciuta anche l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ha ridotto la sanzione; con conferma quanto al resto.

2. (omissis) e (omissis) ricorrono, tramite separati ricorsi affidati a diversi difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza, affidandosi - il primo imputato - a due motivi, con i quali denuncia violazione di legge (il primo motivo) e vizio di motivazione (l'ulteriore) e - il secondo imputato - ad un unico motivo con cui lamenta difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo (omissis) censura la ritenuta violazione degli artt. 178, lett. c), 179 e 161 cod. proc. pen.: la citazione dell'imputato per il giudizio di appello sarebbe nulla per essere stato il relativo decreto notificato in data 26 novembre 2018 presso il luogo di residenza dell'imputato, nella mani di persona, tale (omissis), definitasi convivente, anziché presso il domicilio che era stato eletto (ossia lo studio del difensore di fiducia) nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata il 27 gennaio 2017.

Si assume che l'imputato non conosce la persona cui risulta notificato l'atto, (omissis), il quale non vive con lo stesso, come risulterebbe dallo stato di famiglia: il destinatario, comunque, non gli avrebbe consegnato alcunché.

Si rammenta che la giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata nel senso di ritenere che l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale, anche ove la volontà espressa sia nel senso di limitarne gli effetti al procedimento incidentale, e ciò in quanto l'art. 161 cod. proc. pen. non tollererebbe parcellazioni degli effetti della dichiarazione di domicilio nell'ambito di un medesimo procedimento, richiamandosi più precedenti stimati pertinenti.

2.2. Con l'ulteriore motivo (omissis) si duole della pretesa contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla identificazione di (omissis) nella persona che avrebbe commesso i fatti unitamente a (omissis).

Tale identificazione si baserebbe unicamente sulle parole di (omissis) , figlio della vittima del reato, (omissis) , la quale, ad avviso del ricorrente, nulla avrebbe riferito di idoneo a consentire tale identificazione.

2.3. (omissis) denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello si sarebbe semplicemente riportata alla motivazione della decisione di primo grado, basata su una pretesa "confessione stragiudiziale" resa al teste (omissis) da (omissis) circa la propria responsabilità e quella del coimputato, sia perché (omissis) sarebbe, in realtà, soltanto rimasto muto di fronte alle accuse sia perché il coinvolgimento di (omissis) sarebbe una mera congettura e una deduzione che si legge nella motivazione del Tribunale.

Inoltre, la indicazione da parte di (omissis) del numero di targa dell'auto a bordo della quale si trovava (omissis) , la cui voce era stata riconosciuta dalla donna, poiché mancante dell'ultima lettera, non sarebbe elemento idoneo a risalire alla penale responsabilità di (omissis) , in quanto la targa della Volkswagen in effetti di proprietà della madre del ricorrente coincide – sì – con l'indicazione fornita ma, mancando l'ultima lettera, essendo un mezzo di larga diffusione e non essendo stata trovata dai Carabinieri la bicicletta all'interno dell'automobile, non può dirsi raggiunta alcuna prova nei confronti di (omissis) .

I ricorrenti domandano, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. ha concluso per iscritto ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, chiedendo in data 2 novembre 2020 la declaratoria di inammissibilità per quanto riguarda (omissis) e l'annullamento con rinvio per (omissis) , richiamando il precedente di Sez. 1, n. 41069 del 23/10/2018, Cardinale, Rv. 242037-01, secondo cui «Dà causa alla nullità assoluta per omessa citazione la notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, in luogo diverso dal domicilio dallo stesso eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta nel giudizio di primo grado».

4. Con memoria pervenuta il 9 novembre 2020 la difesa degli imputati si è riportata alle conclusioni già rassegnate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Partendo, per comodità espositiva, dalla denuncia di difetto di motivazione svolta in entrambe le impugnazioni, i ricorsi sono manifestamente infondati.

Infatti, il secondo motivo nell'interesse di (omissis) e l'unico motivo svolto nell'interesse di (omissis) sono basati su motivi

non consentiti in sede di legittimità, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti di prova, rivalutazione e rilettura proposte che risultano estranee al sindacato di legittimità, oltre che non sostenute dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali.

Peraltro, dinanzi a doppia pronuncia di eguale segno, c.d. "doppia conforme", come nel caso di specie, il vizio di travisamento della prova (nell'accezione di vizio di tale gravità e centralità da scardinare il ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale / probatorio non considerato ovvero alterato quanto alla sua portata informativa, secondo la nozione pacificamente accolta nella giurisprudenza di legittimità: v., tra le numerose, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636-01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207-01) può essere rilevato in sede di legittimità soltanto nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, circostanza che non si è però verificata nel caso di specie.

2. Anche il primo motivo nell'interesse di (omissis) è manifestamente infondato.

2.1. Osserva il Collegio che, in effetti, per costante orientamento giurisprudenziale, *«L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento»* (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246-01; in conformità, v. Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501-01; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, El Hair, Rv. 255029-01; Sez. 4, n. 7300 del 29/01/2009, Dostuni, Rv. 242868-01; Sez. 6, n. 9066 del 21/11/2005, dep. 2006, Calandruccio, Rv. 233489-01).


Ciò posto, la complessiva situazione di fatto che emerge dalla lettura del fascicolo (cui il Collegio ha diretto accesso, atteso il tipo di vizio denunziato) non è esattamente quella rappresentata nell'atto di impugnazione.

Infatti, come emerge dalla lettura del verbale dell'udienza tenutasi in appello il 15 novembre 2018 (p. 3) e del documento allegato all'atto di appello, risulta

depositata in data 21 dicembre 2016 presso la Cancelleria del Tribunale di Forlì una nomina da parte dell'imputato (omissis) , con firma autenticata, dell'avv. (omissis) con contestuale elezione di domicilio presso la residenza della madre, sig.ra (omissis) alla via (omissis) . indirizzo presso il quale la Corte di merito ha disposto effettuarsi la citazione in appello. Si è, dunque, nel caso di specie in presenza di due distinte elezioni di domicilio, una, in un determinato luogo (cioè la residenza della madre) precedente nel tempo (depositata il 21 dicembre 2016) per il procedimento penale, comprensivo del giudizio di legittimità, ed un'altra, successiva (depositata il 27 gennaio 2017), in altro luogo (cioè presso il difensore), quest'ultima espressamente indicata al fine dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rispetto alle quali ci si potrebbe, in astratto, interrogare circa la prevalenza.

Tuttavia, occorre considerare che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non già, per la prima volta, direttamente in sede di legittimità (v. in tal senso Sez. 2, n. 46683 del 13/09/2019, D'Ario, Rv. 278002-01, che richiama, in motivazione, *sub* n. 2 del "considerato in diritto", pp. 3-4, la pronuncia di Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Carmenini, Rv. 239396-01, che ha ritenuto, in motivazione, alle pp. 10-11, tardiva la deduzione del vizio per la prima volta nel ricorso per cassazione, in violazione delle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e dei termini di rilevanza di cui all'art. 180 cod. proc. pen., non avendo il difensore "eccepito alcunché nel giudizio di appello").

In particolare, si è affermato, con particolare chiarezza, che «*Il decreto di citazione in appello notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nel corso del giudizio di primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in appello avvenuta presso il luogo di residenza dell'imputato, nelle mani della suocera, piuttosto che nel domicilio eletto, dato che il ricorrente non aveva fornito specifica indicazione della inidoneità della predetta notifica)*» (Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, O., Rv. 274183-01); nella relativa motivazione (n. 2 del "considerato del in diritto") si legge «[...] dà causa ad una nullità di ordine generale a regime intermedio la notificazione all'imputato



del decreto di citazione in appello, in luogo diverso dal domicilio dallo stesso eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta nel giudizio di primo grado. Il principio di diritto così enunciato costituisce, in effetti, corollario della massima di orientamento formulata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229540, a tenore della quale: "La notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevanza di cui all'art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inadeguata a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 comma primo cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo". Donde il principio di diritto, isolatamente affermato dalla sentenza Sez. 1, n. 41069 del 23/10/2008, Cardinale, Rv. 242037, secondo cui determina, in ogni caso, una nullità assoluta per omessa citazione la notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, in luogo diverso dal domicilio dallo stesso eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta nel giudizio di primo grado, si pone immotivatamente in contrasto con l'autorevole arresto evocato».

In conseguenza, deve ritenersi manifestamente infondata la questione, che il difensore avv. ^(omissis) (che risulta avere avuto avviso da parte della Cancelleria del rinvio disposto dalla Corte di merito dal 15 novembre 2018 al 16 gennaio 2019, udienza alla quale ha partecipato personalmente ed ha presentato una memoria) avrebbe potuto e dovuto far valere in appello.

2.2. Anche la eccezione relativa alla – eccepita – mancanza di conoscenza della persona indicata dall'ufficiale incaricato della notificazione come " ^(omissis) ^(omissis)" (p. 2) è manifestamente destituita di fondamento. Infatti:

«In tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto. (Nella

fattispecie, l'avviso di fissazione di nuova udienza preliminare era stato notificato alla madre convivente dell'imputato)» (Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, Z., Rv. 272092 - 01);


«In tema di notificazioni all'imputato, qualora la notificazione del decreto di citazione sia effettuata a mani di persona convivente del destinatario come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell'atto in questione» (Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore e altro, Rv. 262222-01);

«In caso di notifica effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'asserita inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso. Allo scopo è inidonea la produzione di certificati anagrafici con indicazioni difformi dall'attestazione contenuta nella relata di notifica, considerando che la convivenza rileva anche quando è soltanto temporanea, e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione» (Sez. 6, n. 9214 del 01/02/2005, Zaratin, Rv. 231487-01);

«L'attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché è basata su un'altrui indicazione e non è il frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima. Ne consegue che l'interessato il quale deduce la nullità della notifica, negando il rapporto di convivenza attestato nella relata, deve provare in modo rigoroso il suo assunto, tanto più se tra lui ed il prenditore dell'atto vi sia uno stretto vincolo familiare che faccia presumere l'esistenza di quel rapporto» (Sez 3, n. 2183 del 10/06/1999, Caterisano, Rv. 214940-01).

Mancando rigorosa dimostrazione di quanto asserito dal ricorrente, la questione risulta essere manifestamente infondata.

3.In definitiva, per le ragioni esposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.



P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2020.

Il Consigliere estensore

Danièle Cenci

Il Presidente

Fausto Izzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi **1 MAR. 2021**



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo